



TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

Sezione I Civile

r.g.e. 319/ 2018

Il G.E. dott.ssa Silvia Bianchi,

letta l'istanza di cui all'art. 624 *bis* c.p.c. depositata dal creditore procedente;

visto l'assenso prestato dal creditore intervenuto;

considerato che l'istanza è stata tempestivamente depositata

PQM

dispone la sospensione della procedura esecutiva per 24 mesi;

dispone nei casi di cui al secondo comma dell'art. 490 c.p.c. che, nei cinque giorni successivi al deposito del provvedimento di sospensione, lo stesso sia comunicato al custode e pubblicato sul sito internet sul quale è pubblicata la relazione di stima;

avvisa che la sospensione della procedura può essere disposta solo per una volta;

avvisa che l'ordinanza è revocabile in qualunque momento su richiesta del creditore e sentito il debitore;

avvisa che entro dieci giorni dalla scadenza del termine la parte interessata deve presentare istanza per la fissazione dell'udienza in cui il processo deve proseguire e che, in caso contrario, verrà disposta d'ufficio l'estinzione della procedura ai sensi dell'art. 630, comma 2, c.p.c.;

dispone che il custode continui a riscuotere i canoni di locazione.

Si comunichi alle parti e al custode.

Venezia, 13/10/2020

Il G.E.

dott. Silvia Bianchi

